

Provincia di Vicenza

COMUNE DI SCHIAVON



REGOLAMENTO

NORME SUL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO



REGOLAMENTO NORME SUL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

Articolo 1

- Oggetto -

1. Il presente regolamento, nell'ambito dei principi di autonomia organizzativa, disciplina l'istituzione ed il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (C.C.V.L.P.S.) di cui all'art. 141 bis del regolamento di esecuzione del Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con Regio Decreto 06 maggio 1940 n. 635, come introdotto dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001 n. 311.

Articolo 2

- Competenze della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo -

1. La Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo ha il compito di verificare la solidità e sicurezza dei luoghi di pubblico trattenimento e spettacolo ai sensi del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773. In particolare la commissione ha i seguenti compiti:
 - a. esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
 - b. verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
 - c. accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
 - d. accertare, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18.3.1968, n. 337;
 - e. controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.
2. La Commissione Comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo è competente anche ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 68 e 69 del Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza all'espressione dei pareri in ordine ai seguenti locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento:
 - locali cinematografici e teatrali e spettacoli viaggianti con capienza fino a 1300 spettatori;
 - altri locali ed impianti di pubblico spettacolo o trattenimento con capienza fino a 5000 spettatori;
 - attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico inferiori o pari ai livelli indicati con Decreto del Ministero dell'Interno.
3. Rientrano nel campo di applicazione delle presenti norme quali "altri impianti di pubblico spettacolo e trattenimento" anche le manifestazioni a carattere temporaneo.
4. Non sono di competenza della Commissione Comunale di Vigilanza le verifiche dei locali e strutture seguenti per i quali è sempre prescritta la verifica da parte della Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo:



-
- a. I locali cinematografici o teatrali e gli spettacoli viaggianti con capienza superiore a 1.300 spettatori e gli altri locali o gli impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;
 - b. I parchi di divertimento e le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della sanità.
5. Per i locali ed impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno.
 6. Sono invece escluse dal campo di applicazione delle presenti norme le manifestazioni a carattere temporaneo e gratuito che si svolgano in luoghi all'aperto, non delimitati e privi di strutture destinate allo stazionamento del pubblico, e per le quali sia previsto l'utilizzo di palchi o pedane per gli artisti di altezza non superiore a 80 cm e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico.
 7. Salvo particolari controlli o salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la Commissione abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni.

Articolo 3

- Composizione e durata in carica della CCVLPS -

1. Con riferimento a quanto disposto dall'art. 141-bis del D.P.R. 311/2001, la commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di Schiavon è così composta:
 - a. dal Sindaco o suo delegato che la presiede;
 - b. dal Comandante del Corpo di Polizia Municipale o suo delegato;
 - c. dal Dirigente medico dell'Azienda ULSS n. 3 o da un medico dallo stesso delegato;
 - d. dal Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale o suo delegato;
 - e. dal Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Vicenza o suo delegato;
 - f. da un esperto di elettrotecnica;
2. Fanno parte della Commissione, ove occorra, quali membri aggregati:
 - a. un esperto in acustica dell'A.R.P.A.V.;
 - b. un Dirigente del Servizio Veterinario dell'U.L.S.S. n. 3;
 - c. un rappresentante del CONI – Comitato Olimpico Nazionale Italiano.
3. A richiesta possono far inoltre parte della commissione:
 - a. un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo;



-
- b. un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni territoriali tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.
4. Per ogni componente della Commissione possono essere previsti uno o più supplenti.
 5. Il supplente partecipa alla seduta solo nel caso in cui il titolare o eventualmente la persona da questi delegata non possa, per qualsiasi ragione, intervenire.
 6. Le deleghe per i supplenti devono essere conferite con atto scritto. E' consentito il conferimento di delega unica, per tutta la durata in carica della Commissione.
 7. La Commissione rimane in carica per la durata di anni tre. Ove non venga ricostituita nel termine anzidetto, ai sensi dell'art. 3 del D.L. 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 1994, n. 444, la Commissione è prorogata per non più di quarantacinque giorni decorrenti dal giorno della scadenza del termine stesso. Nel periodo di proroga possono essere adottati esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione nonché gli atti urgenti ed indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza ed indifferibilità.

Articolo 4 **- Nomina della Commissione -**

1. La commissione comunale di vigilanza è nominata dal Sindaco con proprio Decreto e rimane in carica per la durata di anni 3.
2. L'esperto di cui alla lettera f) del comma 1 del precedente articolo 3 deve essere un perito o un ingegnere esperto in elettrotecnica. Normalmente sarà designato un perito o un ingegnere appartenente alla ditta che si sarà aggiudicata il servizio di manutenzione della pubblica illuminazione. In alternativa la nomina dell'esperto in elettronica sarà effettuata tra professionisti, iscritti al relativo albo o ordine, operanti in provincia e, preferibilmente, nel territorio comunale, designato tra quelli di fiducia dell'Amministrazione Comunale. Tale rappresentante sarà comunque sempre rieleggibile.
3. La nomina del rappresentante degli esercenti e di quelli delle organizzazioni sindacali dei lavoratori avviene su designazione dei soggetti interessati. A tale fine, prima di procedere alla nomina, è richiesto alle organizzazioni territoriali degli esercenti locali di pubblico spettacolo e dei lavoratori di comunicare ciascuna, entro un termine stabilito e in forma scritta, il nominativo di un rappresentante effettivo e di uno supplente. I designati devono essere scelti tra persone con specifica qualificazione comprovata da iscrizione ad albi od ordini professionali e da curriculum da allegare alla designazione. Ove nel termine assegnato non sia comunicato alcun nominativo ovvero sia pervenuta segnalazione da parte di uno solo dei soggetti aventi diritto, si procede comunque alla nomina della commissione con riserva di provvedere successivamente, a richiesta, alla sua integrazione tenuto conto che, nel caso di specie, trattasi di componenti eventuali.
4. La nomina è comunicata agli interessati segnalando agli effettivi il nominativo ed il recapito dei loro supplenti.
5. Un dipendente comunale scelto dal Sindaco è nominato in qualità di segretario della Commissione per il disimpegno dei compiti previsti ai successivi articoli.



Articolo 5

- Convocazione -

1. La Commissione è convocata dal Presidente almeno 7 giorni prima della data fissata per la seduta o il sopralluogo.
2. L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora ed il luogo della seduta o del sopralluogo, nonché il relativo ordine del giorno, e può essere inviato anche a mezzo fax, posta elettronica o telegramma.
3. In casi eccezionali di urgenza il termine di cui al comma 1 può essere ridotto fino a 24 ore; in tale ultima ipotesi l'avviso di convocazione può essere effettuato anche per telefono o con ogni altra forma ritenuta idonea con riferimento all'urgenza verificatasi.
4. L'avviso di convocazione deve essere inviato a tutti i membri effettivi e, se del caso, a tutti i membri supplenti.
5. I membri effettivi, qualora siano impossibilitati a partecipare, provvedono ad informarne direttamente i rispettivi supplenti, affinché li sostituiscano, o a conferire le necessarie deleghe e ne danno tempestiva comunicazione al segretario della Commissione.
6. La data della riunione di regola è comunicata nelle forme e nei tempi ritenuti più idonei anche al destinatario del provvedimento finale che potrà partecipare ai lavori direttamente o tramite proprio rappresentante o presentare memorie e documenti attinenti alla pratica.
7. Il Presidente può invitare ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, personale di altri uffici comunali, al fine di acquisire informazioni o chiarimenti resi necessari dalla specifica natura degli interventi sottoposti all'esame.

Articolo 6

- Riunioni -

1. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza dei membri di cui all'art. 3, comma 1, nonché di quelli di cui all'art. 3, comma 2, quando invitati.
2. I Commissari hanno l'obbligo di astenersi dalle sedute o dai sopralluoghi qualora si verifichi una delle ipotesi di cui all'art. 51 del Codice di Procedura Civile.
3. Le riunioni della Commissione si svolgono presso la Sede Comunale e nei luoghi indicati, di volta in volta, dal Presidente nell'avviso di convocazione.
4. Nella prima seduta, la Commissione individua i componenti designati ad effettuare i controlli di cui all'art. 141, comma 1, lett. e) del R.D. n. 635/1940.

Articolo 7

- Decisioni della Commissione -

1. Il parere della Commissione è sempre reso per scritto.
2. Il parere favorevole della Commissione deve essere espresso all'unanimità, qualora si tratti di locali o impianti di pubblico spettacolo di cui all'art. 2, comma 1. Nel caso di manifestazioni temporanee, il parere favorevole deve essere reso con la maggioranza dei 2/3 dei membri presenti.



3. Ciascun Commissario ha diritto di far constare a verbale le motivazioni del suo voto.

Articolo 8

- Verbale –

1. Di ogni seduta e sopralluogo viene redatto, a cura del Segretario, apposito verbale, che contiene una succinta esposizione dei lavori svolti e la decisione assunta.
2. Nel verbale sono anche riportati:
 - l'elenco dei membri presenti, con l'indicazione, ove ne ricorra il caso, del conferimento della delega;
 - l'indicazione della eventuale presenza dell'interessato o di altre persone ammesse alla riunione;
 - l'elenco dei documenti acquisiti agli atti;
 - rilievi ed osservazioni sul progetto e/o sugli impianti ispezionati;
 - eventuali dichiarazioni di voto;
 - le condizioni e/o le prescrizioni eventualmente dettate dalla Commissione.
3. Il verbale, redatto a cura del Segretario, è sottoscritto dal Presidente, dai componenti e dal Segretario.
4. Copia del verbale è tempestivamente inviata all'Ufficio competente al rilascio delle autorizzazioni di cui agli artt. 68, 69 e 80 del T.U.L.P.S..
5. Gli originali dei verbali devono essere custoditi a cura del Segretario della Commissione, che li raccoglie annualmente in apposito registro cronologico, con pagine timbrate singolarmente, e li numera progressivamente.
6. Ad ogni verbale deve essere allegata copia del relativo avviso di convocazione e delle deleghe eventualmente conferite.

Articolo 9

- Espressione del Parere –

1. Il parere della Commissione viene richiesto dall'Ufficio Responsabile del Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli artt. 68, 69 e 80 del T.U.L.P.S..
2. Nel caso di locali o impianti fissi di pubblico spettacolo, la Commissione esprime il proprio parere entro 30 giorni dalla data di presentazione all'Amministrazione Comunale della domanda di autorizzazione regolare e completa.
3. Nel caso di impianti destinati a manifestazioni temporanee, la relativa domanda deve essere presentata all'Amministrazione Comunale almeno 20 giorni prima della data stabilita per la manifestazione stessa. Tuttavia, l'Ufficio Responsabile del Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli artt. 68, 69 e 80 del T.U.L.P.S., può riservarsi di accettare domande pervenute oltre detto termine, tenuto conto della non rilevante entità della manifestazione. In ogni caso, non possono essere accettate domande di autorizzazione per lo svolgimento di manifestazioni temporanee pervenute entro il 10° giorno precedente la data prevista per la manifestazione stessa.



-
4. Ai fini dell'espressione del parere di cui ai commi precedenti, l'Ufficio di cui al comma 1 provvede a trasmettere alla Commissione la richiesta di autorizzazione, regolare e completa della documentazione di rito, entro quattro giorni dal ricevimento della stessa.
 5. Qualora l'Ufficio di cui al comma 1 riscontri la mancanza di documentazione prescritta a corredo della domanda, questo provvede, entro dieci giorni dalla presentazione, a richiedere all'interessato la necessaria documentazione integrativa, assegnandogli un termine per adempiere. In tal caso il termine per la conclusione del procedimento è interrotto ed inizierà nuovamente a decorrere dalla data della presentazione della documentazione integrativa richiesta. In caso di mancata presentazione della documentazione integrativa entro il termine assegnato, la domanda viene automaticamente archiviata.

Articolo 10

- Richiesta di autorizzazione -

1. La richiesta di autorizzazione deve essere presentata tramite istanza in marca da bollo diretta al Sindaco.
2. Nella richiesta di autorizzazione dovranno essere indicati:
 - dati relativi al soggetto richiedente;
 - tipo di richiesta;
 - tipo di attività;
 - nome, cognome e recapito del progettista;
 - riferimenti ad eventuali precedenti atti della Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo o della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo;
 - elenco dei documenti allegati (in triplice copia);
 - in caso di manifestazione temporanea, oltre a quanto previsto nei punti precedenti, ubicazione e periodo di svolgimento della manifestazione e data di approntamento dei locali e/o degli impianti.
3. La Commissione, con propria decisione, stabilisce, per ogni tipologia d'intervento, le modalità e le formalità da osservare per la compilazione della domanda anzidetta e determina la documentazione da allegare (relazione, progetto, elaborati grafici, tecnici, fotografici, ecc.).
4. In ogni caso, la Commissione può richiedere ulteriore documentazione integrativa, in relazione alla particolarità dei locali o degli impianti, assegnando all'interessato un termine per adempiere. In caso di mancato adempimento nel termine assegnato la domanda viene archiviata.
5. Ove occorranò chiarimenti in ordine alle soluzioni tecniche e progettuali, la Commissione può convocare il soggetto richiedente ovvero il progettista.
6. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si rinvia a quanto disposto dalla Legge 8 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.



Articolo 11
- Sopralluoghi -

1. Ai fini della verifica di cui all'art. 141 comma 1 lett. b) del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., approvato con R.D. n. 635/1940, gli interessati devono comunicare all'Amministrazione Comunale l'avvenuto approntamento dei locali e/o degli impianti.
2. L'Ufficio Responsabile del Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli artt. 68, 69 e 80 del T.U.L.P.S. provvede ad inoltrare alla Commissione la comunicazione di cui al comma 1 entro 10 giorni dal ricevimento.
3. La Commissione provvede a fissare la data per la verifica di cui al comma 1 non oltre il 10° giorno successivo al ricevimento della comunicazione suddetta.
4. La Commissione provvede ad approvare, con proprio atto, l'elenco della documentazione da presentare all'atto dell'effettuazione della verifica di cui al comma 1.
5. In caso di manifestazione temporanea, a parziale deroga di quanto disposto dai commi precedenti, l'indicazione della data di approntamento dei locali e/o degli impianti deve essere contenuta nella stessa richiesta di autorizzazione. In tal caso la Commissione provvederà ad effettuare la verifica di cui al comma 1 in tempo utile per lo svolgimento della manifestazione ed in ogni caso non oltre il giorno precedente la data stabilita per la manifestazione stessa.

Articolo 12
- Spese di funzionamento della Commissione -

1. L'effettuazione della verifica di cui all'articolo 11 è subordinata al pagamento di una somma a titolo di diritti di sopralluogo, nella misura stabilita dalla Giunta Comunale con propria deliberazione.
2. I diritti di sopralluogo sono dovuti anche nel caso di esito negativo del sopralluogo stesso.
3. I diritti di cui al presente articolo non sono dovuti per i controlli periodici di cui all'art. 141, comma 1, lett. e) del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., approvato con Regio Decreto n. 635/1940.
4. La Giunta Comunale può altresì con propria deliberazione, stabilire il pagamento e la misura di diritti di istruttoria, per l'esame delle pratiche nonché prevedere la corresponsione di gettoni di presenza per i membri esterni della commissione.

Articolo 13
- Entrata in vigore -

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione prevista dallo Statuto.
2. Con effetto dalla data di entrata in vigore sono abrogate le norme dei regolamenti comunali e degli atti aventi natura regolamentare che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.